



Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Ufficio 9 DGISA
Via Giorgio Ribotta 5- 00144 Roma

ASSESSORATI ALLA SANITA
REGIONI E PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO E BOLZANO SERVIZI
VETERINARI
LORO Sedi
E p.c.

IZS Abruzzo e Molise

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA:
TUTTE

OGGETTO: Export Paesi terzi– ricertificazione anno 2026 e modifiche introdotte dal D.Lgs 32/2021.

Si fa seguito alla circolare DGISAN n. prot. 0023661 del 04/06/2018 e alla nota 33585 del 23/11/2009, con la quale sono state diramate le procedure relative alla gestione delle liste export Paesi terzi e alle modalità di ricertificazione degli stabilimenti iscritti nelle medesime.

Al riguardo si rappresenta quanto segue:

1. Attività delle Autorità Competente Locale (ACL) in relazione alla “ricertificazione” degli stabilimenti inseriti in lista export Paesi terzi:

Le ACL sono chiamate a verificare la rispondenza ai requisiti GMP/SSOP/HACCP/Piani di campionamento specifici per i Paesi terzi e quindi attestare l' idoneità al mantenimento dell'iscrizione in lista tramite l'esecuzione di un sopralluogo ispettivo presso gli stabilimenti, con compilazione del previsto verbale di sopralluogo ed inserimento del riscontro favorevole sul portale SINVSA.

Tale attività deve essere svolta sia per gli stabilimenti inseriti in una lista la cui gestione è in capo al Ministero della Salute, sia per gli stabilimenti la cui gestione è in capo direttamente ai Paesi terzi ma che comporta adempimenti da parte delle Autorità italiane.

A tal riguardo si ricorda che tutte le liste sopra indicate sono consultabili sul sito del Ministero attraverso il seguente indirizzo: https://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp

Compatibilmente con le attività di programmazione da parte delle singole Regioni si precisa che l'attività di cui al punto 1 è fissata entro il **30 settembre 2026**

2) Tariffa di competenza del Ministero della Salute finalizzata all'export Paesi terzi

Il D.Lgs 32/21 (pubblicato in G.U. n.62 del 13.03.2021), che ha abrogato il D.Lgs 194/08, ha apportato modifiche per quanto riguarda il pagamento della tariffa di competenza del Ministero della Salute per la manutenzione e l'aggiornamento delle liste di sua diretta competenza, nonché per le liste di stabilimenti che sono gestite e pubblicate dalle Autorità di Paesi Terzi per gli impianti che sono abilitati all'export direttamente dalle Autorità competenti del Paese Terzo.

Quanto sopra descritto ha luogo previo invio da parte dello scrivente Ufficio di un "pre-listing" di

stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute.

Si rappresenta pertanto che per il mantenimento in liste export (posto a carico dell'operatore) la somma dovuta è di 100,00 euro all'anno per ciascun Paese Terzo verso cui lo stabilimento è abilitato a esportare, da effettuarsi **entro il 30 giugno**, come previsto nell' All.1, sez.5, lettera c), del succitato decreto.

Per il pagamento della suddetta tariffa è prevista come unica modalità di pagamento l'utilizzo della piattaforma informatica **PagoPA** (<https://polpor.salute.gov.it/pol-ui-public/#/login>) indicando nella casella CAUSALE* esclusivamente le seguenti informazioni: (numero di riconoscimento dello stabilimento seguito da -2026) es.: (UE IT NNN-2026) questo significa che **non si possono effettuare pagamenti cumulativi riferiti a più siti produttivi**, ma devono essere effettuati singolarmente per ogni stabilimento.

Tenuto conto che lo scrivente Ufficio ha la possibilità di scaricare i report dalla piattaforma PagoPa, gli utenti non sono più tenuti al caricamento della ricevuta del pagamento sulla piattaforma SINVSA.

In fase di ricertificazione si richiede che venga effettuata da parte delle ACL la verifica circa la regolarità dell'avvenuto pagamento da parte dell'OSA nel 2025 (riferita all'attività 2024) dandone riscontro sul verbale di sopralluogo.

Il pagamento della tariffa, infatti, è condizione necessaria per il mantenimento degli stabilimenti nelle liste export, tanto quanto la presenza dei previsti requisiti strutturali /gestionali-

L'ACL potrà concludere favorevolmente l'iter di ricertificazione, comprensivo della registrazione sul portale SINVSA, solo in presenza di tutti gli elementi sopra riportati, pertanto l'evidenza del mancato pagamento comporta l'immediata sospensione del rilascio dei certificati da parte dell'ACL per l'esportazione.

Entro il mese di novembre 2026 lo scrivente Ministero procederà alla revisione delle liste degli stabilimenti pubblicate sul sito sulla base delle "ricertificazioni" caricate in SINVSA.

Si confida nella piena collaborazione di codesti Assessorati nel fornire la massima diffusione della presente nota agli operatori del settore e alle aziende interessate, al fine di consentire alle stesse di adempiere a quanto prescritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 9
Dr. Nicola Santini